

CIRCOLARE N. 13
17 MARZO 2008

Tracciabilità dei compensi e delle spese dei professionisti

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

L'articolo 35, comma 12-bis, del D.L. n. 223/2006 modificando l'articolo 19 del D.P.R. n. 600/1973, intitolato "Scritture contabili degli esercenti arti e professioni", introduce i seguenti nuovi obblighi strumentali per i professionisti (sia persone fisiche che associazioni professionali):

- **obbligo di tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale.** Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire **obbligatoriamente** i compensi riscossi nell'esercizio dell'attività professionale;
- **obbligo di incasso dei compensi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro, (limite applicabile solo a partire dal 1 luglio 2009).** A seguito infatti delle modifiche apportate già in corso di conversione del D.L. n. 223/2006, e successivamente dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 69 L. n. 296/2006) sono stati prorogati i termini previsti dall'art. 35, comma 12-bis del citato decreto; pertanto dall'entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 12 agosto 2006) e sino al 30 giugno 2008 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1.000 euro, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, il limite è stabilito in 500 euro (si veda tabella di seguito):

periodo	limite relativo agli importi che possono essere incassati in contanti
dal 4 luglio 2006 al 30 giugno 2008	fino a 1000,00 euro
dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009	Fino a 500,00 euro
dal 1 luglio 2009	Fino a 100,00 euro

N.B.: resta comunque inteso che **tutti gli importi incassati in contanti** debbono comunque essere obbligatoriamente **versati** in un conto corrente bancario o postale. Non è possibile, quindi, pagare in contanti le spese professionali utilizzando direttamente le disponibilità di cassa generatesi per il tramite degli onorari riscossi in contanti perché "sottosoglia", senza che queste siano preventivamente transitate sul conto corrente.

Gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35 comma 12, e cioè **asegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale** (Rid, RiBa, Mav, Rav, giroconto), **sistemi di pagamento elettronico** (bancomat, carta di credito e/o debito).

La C.M. n. 28/E del 4 agosto 2006 contiene, poi, un'importante precisazione nella parte in cui stabilisce che *"i conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione"*.

In tal modo, non si obbliga il libero professionista a istituire appositi conti correnti esclusivamente destinati all'attività professionale, con conseguenti spese di gestione.

In tal caso, ai fini della corretta applicazione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'articolo 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi", qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito, la circolare chiarisce che *"i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale"*.

Questa precisazione - anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale in materia - è di fondamentale importanza, in quanto impone agli uffici impositori di non tenere conto dei prelevamenti "ragionevolmente" riconducibili alla sfera extra-professionale, in relazione all'importo e alle normali esigenze personali o familiari. E' evidente come l'importo e le normali esigenze personali o familiari saranno valutate caso per caso, a seconda della situazione patrimoniale e reddituale del libero professionista.

Il caso delle "somme ricevute in deposito" dal professionista

Indipendentemente dall'importo, dovrebbero continuare ad essere **incassabili in contanti** le somme ricevute in deposito da parte di notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, a titolo sia di corrispettivo, sia di spese da sostenere in nome e per conto del cliente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974.

Tali somme vanno annotare giornalmente nel registro delle somme in deposito.

Affinché non operi l'obbligo di incasso tramite gli strumenti finanziari "tracciabili", è necessario che siano rispettate le condizioni dettate dal citato art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, al ricorrere delle quali le predette somme non sono giuridicamente qualificabili come "compensi".

In particolare, le somme devono essere ricevute "**globalmente e indistintamente**", vale a dire senza differenziare tra:

- la parte che costituisce compenso;
- la parte che rappresente il fondo per sostenere le spese in nome e per conto del cliente.

Entro 60 giorni dalla data di costituzione del deposito, il professionista è tenuto ad emettere fattura per l'importo delle somme percepite, al netto delle spese sostenute.

A partire dal 60esimo giorno dalla costituzione del deposito, quindi, l'importo residuo del fondo assume la natura di compenso e deve transitare per il conto corrente del professionista.

Per quanto riportato in precedenza, l'obbligo di versamento sul conto corrente riguarda anche eventuali ammontari "sottosoglia".

I soggetti esonerati dall'obbligo di effettuare pagamenti a professionisti con modalità tracciabili

In attuazione dell'art. 35, comma 12-bis del D.L. n. 223/2006, con il **D.M. 3 ottobre 2007** (in vigore dal 1 novembre 2007) sono state individuate le categorie di clienti che risultano esonerati dall'obbligo di effettuare pagamenti a professionisti con modalità tracciabili.

Possono quindi continuare ad eseguire i pagamenti al professionista tramite contante i seguenti soggetti (art. 1 del D.M. 3 ottobre 2007):

- le persone fisiche il cui **reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale** di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335/1995;
- le **persone fisiche non residenti** ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986;
- i **diversamente abili** che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992.

Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni in esame, il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista deve produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta dall'interessato, ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.